

V

STATUTO PER
LA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
DIOGENE



ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DIOGENE

che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta e apartitica.

L'organizzazione ha sede legale in via San Matteo,12 nel comune di Medolla (MO)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati con le finalità di cui ai punti dell'art 5 del D.Lgs n. 117 del 3 Luglio 2017 con particolare riferimento alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 della legge 8 marzo 2000,n.53, ed aiuto alle pari

opportunità di apprendimento e di accesso alla scuola di ogni ordine e grado, aiuto ai gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244

L'associazione in particolare intende operare per rafforzare la comunità di Medolla promuovendo i valori della solidarietà reciproca, dell'aiuto ai più deboli e del volontariato.

L'associazione mira a:

- mettere in pratica attraverso il volontariato nelle sue varie espressioni i valori caritativi espressi nel Vangelo
- promuovere i diritti dei bambini all'educazione
- sostenere le famiglie in difficoltà morale e materiale
- supportare l'attività della scuola materna parrocchiale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà:

- svolgere attività di ascolto a favore di persone in difficoltà e la distribuzione di aiuti di tipo alimentare e in vestiario a famiglie e singoli con problemi sociali ed economici;
- sviluppare progetti individualizzati a favore di famiglie in difficoltà
- arricchire l'offerta formativa della scuola materna parrocchiale
- aiutare le famiglie in difficoltà a far fronte alle spese per l'educazione dei figli
- sostenere economicamente la scuola materna parrocchiale per il miglioramento dei locali e la manutenzione straordinaria.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e per la realizzazione di tali obiettivi, l'organizzazione promuoverà tutte le iniziative necessarie alla raccolta di fondi, anche mediante:

- raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore e di servizi sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
- la ricezione di erogazioni liberali su conti correnti bancari o postali appositamente accessi a proprio nome, o in qualunque altra forma consentita dalla disciplina in materia;
- la ricezione di offerte di prestazione di Servizi, di donazioni aventi ad oggetto beni mobili ed immobili da destinare, in via esclusiva, agli scopi istituzionali dell'Associazione più sopra enunciati.

L'organizzazione promuoverà la pubblicazione, edizione, divulgazione e stampa di materiale informativo, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti informatici e via internet e la produzione di audiovisivi volta esclusivamente a divulgare gli obiettivi ed i risultati conseguiti dall'Associazione.

L'organizzazione promuoverà la propria attività, gli scopi istituzionali ed i risultati conseguiti anche occasionalmente, attraverso la partecipazione di propri rappresentanti ed associati ad incontri e convegni pubblici, mostre, dibattiti e meeting.

L'organizzazione promuoverà la cooperazione con altre associazioni ed enti del terzo settore purché perseguano analoghe finalità oggetto del presente Statuto.

E' vietata la tutela o la promozione di interessi economici, politici, sindacali o di categorie di fondatori, associati, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retributiva, né di soggetti che effettuano

erogazione liberali nei confronti dell'organizzazione stessa. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Emilia Romagna.

ART. 5 (Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 7 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 8 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 9 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo, se nominato

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e mail spedita al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe. Ha diritto di voto solo chi è in regola col versamento della quota sociale.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. A scelta del Presidente l'assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto fatta salva la volontà del 50% +1 dell'assemblea di votare a scrutinio segreto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14 (Organo di amministrazione: compiti e funzioni)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed ha il compito di definire e di realizzare gli scopi sociali. In particolare e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

-redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci all'attività della Organizzazione- redigere regolamenti nel rispetto dei principi dello Statuto ed emanare normative o disposizioni opportune per il buon funzionamento della ODV- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per la conduzione della attività associativa inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti dei dipendenti e di eventuali collaboratori retribuiti- redigere il bilancio- stabilire importo quote sociali da sottoporre all'assemblea- decidere in maniera inappellabile in merito alle domande di aspiranti soci- governare l'organizzazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 2 (due) mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 15 **(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo, le relative funzioni devono essere svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente, che deve aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

ART. 16 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- 5 per mille

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17 **(I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 18 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 20
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 22
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 23
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 25
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 26
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firme dei soci fondatori: Basile Filomena

Filomena Basile

Bergamini Enrico

Enrico Bergamini

Bernardoni Emilio

Emilio Bernardoni

Bianchi Sandrina

Sandrina Bianchi

Calanca Mario

Mario Calanca

Cremonini Giancarlo

Giancarlo Cremonini

Diegoli Guglielma

Guglielma Diegoli

Lugli Gaia

Gaia Lugli

Luppi Clara

Clara Luppi

Neri Luigi

Luigi Neri

Sgarbi Giorgio

Giorgio Sgarbi

Silvestri Giorgio

Giorgio Silvestri

MODENA 10/12/2018



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Corpi

Registrato il *11-12-2018*

N° *2996* Atti Privati Serie 3-*24*

Versato € *esente reg. bollo*

IL FUNZIONARIO (*)

() Firma su delega del Direttore Provinciale*
Lorenzo Trabucco
Dott. Monica PAVANI
Funzionario Tributario

ATTO COSTITUTIVO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

L'anno 2018 il mese di Dicembre il giorno 10/12/2018 in Medolla (MO), presso la sede sociale in via San Matteo,12 sono presenti i seguenti signori:

1) SILVESTRI GIORGIO nato a MEDOLLA (MO) il 13/02/1942 residente a MEDOLLA (MO) cap 41036 in via CADUTI N.8
codice fiscale SLVGRG42B13F087Z

2) SGARBI GIORGIO nato a MEDOLLA(MO) il13/01/1953 residente a MEDOLLA (MO) cap 41036 in via STATALE n. 207
codice fiscale SGRGRG53A13F087Y

3) BERGAMINI ENRICO nato a MIRANDOLA il 16/8/1963 a MEDOLLA (MO) cap 41036 in via Roma n.7
codice fiscale BRGNRC63M16F240S

4) CALANCA MARIO nato a Milano il 26/02/1958 residente a MEDOLLA (MO) cap41036 in via Perugia n.14
codice fiscaleCLNMRA58B26F205N

5) LUGLI GAIA nata a MIRANDOLA (MO) il 11/9/1978 residente a MEDOLLA (MO) cap 41036 in via San Matteo n.2
codice fiscale LGLGAI78P51F240Z

6) BERNARDONI EMILIO nato a VIGNOLA (MO) il 23/01/1982 residente a MEDOLLA (MO) cap 41036 in via Villafranca n.55
codice fiscale BRNMLE82A23L885J

7) BASILE FILOMENA nata a Belvedere Spinello (Crotone) il 13/10/1942 residente a MEDOLLA (MO) cap 41036 in Via S.Matteo n.12
codice fiscale BSLFMN42R53A7720

8) BIANCHI SANDRINA nata a Medolla (MO) il 12/02/1948 residente a MEDOLLA (MO) cap 41036 in via Mascagni P. n.11
Codice fiscale BNCSDR 48B52F087O

9) CREMONINI GIANCARLO nato a MEDOLLA (MO) il 09/01/1941 residente a MEDOLLA (MO) cap 41036 in via I Maggio n.1
codice fiscale CRMGCR41A09F087B

10) DIEGOLI GUGLIELMA nata a Cavezzo (MO) il 03/01/1946 residente a MEDOLLA (MO) capi 41036 in via Caduti n.8
codice fiscale ~~DGLL46A43C398Y~~ DGL GLL46A43 C398 y

11) LUPPI CLARA nata a Medolla (MO) il 22/02/1944 residente a MEDOLLA (MO) cap 41036 in Via San Matteo n.22
codice fiscale LPPCLR44B62F087W

12) NERI LUIGI nato a MEDOLLA (MO) il 26/10/1947 residente a MEDOLLA (MO) cap 41036 in via Mascagni P. n.11
codice fiscale NRELGU47R26F087I

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione **non riconosciuta** avente la seguente denominazione:

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DIOGENE

ART. 2 L' ODV DIOGENE ha sede legale in: MEDOLLA (MO) Via San Matteo n.12

ART.3 L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

-Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 della legge 8 marzo 2000,n.53, ed aiuto alle pari opportunità di apprendimento e di accesso alla scuola di ogni ordine e grado, aiuto ai gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244

L'associazione in particolare intende operare per rafforzare la comunità di Medolla promuovendo i valori della solidarietà reciproca, dell'aiuto ai più deboli e del volontariato.

L'associazione mira a:

- mettere in pratica attraverso il volontariato nelle sue varie espressioni i valori caritativi espressi nel Vangelo
- promuovere i diritti dei bambini all'educazione
- sostenere le famiglie in difficoltà morale e materiale
- supportare l'attività della scuola materna parrocchiale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà:

- svolgere attività di ascolto a favore di persone in difficoltà e la distribuzione di aiuti di tipo alimentare e in vestiario a famiglie e singoli con problemi sociali ed economici;
- sviluppare progetti individualizzati a favore di famiglie in difficoltà
- arricchire l'offerta formativa della scuola materna parrocchiale
- aiutare le famiglie in difficoltà a far fronte alle spese per l'educazione dei figli
- sostenere economicamente la scuola materna parrocchiale per il miglioramento dei locali e per la manutenzione straordinaria.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e per la realizzazione di tali obiettivi, l'organizzazione promuoverà tutte le iniziative necessarie alla raccolta di fondi, anche mediante:

-raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore e di servizi sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

- la ricezione di erogazioni liberali su conti correnti bancari o postali appositamente accessi a proprio nome, o in qualunque altra forma consentita dalla disciplina in materia;
- la ricezione di offerte di prestazione di Servizi, di donazioni aventi ad oggetto beni mobili ed immobili da destinare, in via esclusiva, agli scopi istituzionali dell'Associazione più sopra enunciati.

L'organizzazione promuoverà la pubblicazione, edizione, divulgazione e stampa di materiale informativo, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti informatici e via internet e la produzione di audiovisivi volta esclusivamente a divulgare gli obiettivi ed i risultati conseguiti dall'Associazione.

L'organizzazione promuoverà la propria attività, gli scopi istituzionali ed i risultati conseguiti anche occasionalmente, attraverso la partecipazione di propri rappresentanti ed associati ad incontri e convegni pubblici, mostre, dibattiti e meeting.

L'organizzazione promuoverà la cooperazione con altre associazioni ed enti del terzo settore purché perseguano analoghe finalità oggetto del presente Statuto.

ART. 4 L'organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'organizzazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 (cinque) membri e nominano a farne parte i signori:

Silvestri Giorgio
Sgarbi Giorgio
Bergamini Enrico
Calanca Mario
Lugli Gaia

A presidente viene eletto il signor **Silvestri Giorgio**.

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig. Sgarbi Giorgio	vicepresidente
Sig. Bergamini Enrico	tesoriere
Sig. Calanca Mario	segretario
Sig. Lugli Gaia	consigliera

ART. 7 - Il presente atto costitutivo ed annesso statuto sono esenti da oneri ai sensi dell'art 82 dlgs 117/17 comma 3 per imposta di registro e ai sensi del comma 5 per imposta di bollo.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2019.

È parte integrale del presente atto lo statuto allegato definito su 27 articoli, redatto su 9 (nove) fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Basile Filomena Filomena Basile

Bergamini Enrico Enrico Bergamini

Bernardoni Emilio Bernardoni Emilio

Bianchi Sandrina Sandrina Bianchi

Calanca Mario M. Calanca

Cremonini Giancarlo Giancarlo Cremonini

Diegoli Guglielma Guglielma Diegoli

Lugli Gaia Gaia Lugli

Luppi Clara Clara Luppi

Neri Luigi Luigi Neri

Sgarbi Giorgio Giorgio Sgarbi

Silvestri Giorgio Giorgio Silvestri

Data, 10/12/2019

luogo Medolla